

Comune di Marsala



Aula Commissioni

In data giovedì 24 luglio 2025, alle ore 10:36 si è tenuta, presso la sala Aula Commissioni dell'ente Comune di Marsala, la riunione **"Quarta Commissione - Seduta del 24-07-2025 - ore 10:30"** dell'organo Quarta Commissione - Attività Produttive e Sviluppo Economico - Industria - Pesca -Agricoltura - Artigianato - Suap..

Presiede la seduta **Consigliere ORLANDO Leonardo**.

Viene rilevata dal sistema la presenza dei seguenti componenti:

Nome	Cognome	Ruolo	Presente	Assente	Delegante
Elia Francesca	MARTINICO	Consigliere	✓		
Gaspare	DI GIROLAMO	Assessore		✓	
Vito	MILAZZO	Consigliere		✓	
Eleonora	MILAZZO	Vice Presidente del Consiglio Comunale		✓	
Leonardo	ORLANDO	Consigliere	✓		
Pietro	GIACALONE	Consigliere	✓		
Pellegrino	FERRANTELLI	Consigliere	✓		
Felice Massimo	FERNANDEZ	Consigliere		✓	
Bartolomeo Walter	LAGNA	Consigliere		✓	
Nicola	FICI	Consigliere	✓		✓
Giuseppe	CARNESE	Consigliere	✓		

Alle ore 10:36, si unisce alla seduta **Amministrativo Commissione Segretario**.

Interviene **Amministrativo Commissione Segretario**:

"Quarta Commissione Consiliare Attività produttive, sviluppo economico, industria, pesca, agricoltura, artigianato, SUAP, seduta del 24 luglio 2025.

Appello, Presidente Orlando presente, Vicepresidente Partinico presente, Consigliere Alagna assente, Consigliere Fernandez assente, Consigliere Ferrantelli presente.

Consigliere Fici assente.

Delega il consigliere Mario Rodriguez che è presente.

Consigliere Giagalone presente.

Consigliere Carnese presente.

Consigliere Milazzo Leonora assente.

Consigliere Milazzo Vito assente.

Consigliere Di Girolamo assente.

I consiglieri sono in numero di 6 su 11.

Abbiamo raggiunto il numero legale alle ore 10.37."

Sul punto, prende la parola **Consigliere Leonardo ORLANDO** che dichiara:

"La parola al Presidente Orlando.

Grazie segretario, buongiorno colleghi.

Noi dobbiamo proseguire con la lettura del regolamento Movite per come eravamo rimasti.

Regolamento Movite per il corretto sfuggimento dell'attività di esercizio pubblico e di intrattenimento.

Comunico che alle ore 10.38 entra il collega Massimo Fernandez.

Noi avevamo finito di leggere l'articolo 3 Adesso iniziamo con la lettura del articolo 4, 5 e 6.

E per come eravamo rimasti insieme al collega Pier Giorgio Giacalone che domani Avrà la Commissione Affari Generali che trattano lo stesso argomento e avranno in audizione il Secretario Generale.

Noi poi ci riaggiorniamo a martedì per capire se dobbiamo noi ascoltare la parte politica e iniziare un confronto su questo regolamento.

Io l'ho approfondito perché era giusto leggerlo e continuare a leggere, capisco che l'amministrazione voglia iniziare a mettere delle regole anche per quanto riguarda la movita agli orari e gli esercizi pubblici, per quanto riguarda la vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici.

C'è soltanto un passaggio, non per essere critico collega Ferrantelli, Dico siamo a stagione inoltrata.

Noi possiamo iniziare a lavorare, vedere se ci sono le condizioni di poter predisporre eventuali aumentamenti e poi con attuazione a novembre 2025 per la stagione successiva.

Anche se da parte dell'amministrazione c'è la volontà di accogliere poi il nostro invito, dico bene, troveremo un punto d'incontro in alternativa se decidono di portarlo in aula così per come viene difficile veramente a votarlo.

Comunque iniziamo con la lettura dell'articolo 4 di vieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e contrasto all'abuso dell'alcol, regime dei livelli acustici e tipologie di attività commerciale nel centro storico.

al fine di contrastare comportamenti prevaricanti, aggressivi, sicurezza e ordine pubblico di sostanziale inciviltà, determinato l'abuso di bevande alcoliche e l'abbandono sul suolo pubblico di contenitori di bevande in vetro o in lattina dalle ore 23 di ogni giorno fino alle ore 6 successive, vedata la vendita e l'esaministrazione sia in forma fissa che diinerante, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, anche se dispensate da distributori automatici.

Le predette limitazioni si applicano solo nella zona all'interno delle mure cittadine.

Fuori dalle mure è consentita la vendita di alcolici in bicchieri di plastica in prossimità dell'esercizio fino alle ore 1.

Il divieto non si applica all'interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione.

Eventuali deleghe saranno oggetto di apposito ordinanza sindacale.

Il punto 2.

Fatto salvo il rispetto di ogni norma di legge in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, oltre al rispetto dei limiti di rumorosità sia assoluti che differenziali previsti dalla norma vigente a carattere nazionale e locale alla diffusione di musica all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia A e B legge 287 del 91 nonché nei relativi spazi pubblici di pertinenza legittimamente concessi sia dal vivo che riprodotta e subordinata all'atempimento dell'obbligo di prescrizione delle documentazioni di impatto acustico prevista dall'articolo 8, comma 2, 3, 4 e 5 e ovoccorra dal comma 6 come integrato dall'articolo 3,1 del DPR 227 del 19 ottobre 2011.

Il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, dell'osservanza dei limiti di emissione sonora sia assoluti che differenziali previsti dalle norme vincenti in materia costituiscono condizione per il legittimo esercizio di attività musicale sia all'interno che all'esterno dei locali.

Le istanze di autorizzazione per gli eventi musicali dovranno pervenire al SUAP con le seguenti modalità.

Tramite portale telematico in Bresa non giorno entrano non oltre le ore 12 del quinto giorno antecedente all'evento.

Tutte le richieste pervenute d'artivamento in modalità non convenzionale non saranno prese in considerazione.

Qualora le stanze pervenute risultassero richieste nella stessa serata per due o più eventi di attività che insistono nella medesima via o piazza, ne sarà autorizzato solo uno nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate per singolo evento.

per quanto attiene ai locali commerciali situati nella zona nord, zona riserva e priservia.

Se regolamenti autorizzati potranno svolgere attività musicale nel rispetto della deliberazione di consiglio comunale numero del in ordine a livelli acustici previa presentazione di scia musicale corredata da apposita valutazione di incidenza integrativa a quella già in possesso per l'apertura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevanda.

la diffusione di musica all'interno e all'esterno degli esercizi pubblici per la sommonizzazione di alimenti e bevande è in ogni caso sottoposta ai seguenti limiti orari tutti i giorni della settimana compresi festivi e prefestivi fino alle ore 1 del giorno successivo.

Resta vietato ogni tipo di diffusione musicale sia all'aperto che al chiuso con qualsiasi mezzo in ogni giorno della settimana tra le ore 01 alle ore 09 e tra le ore 14 e le ore 17.

Gli esercenti ai quali si estende il diveto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche oggetto del presente atto sono A.

Attività di simulazione di alimenti e bevandi anche in forma temporanea.

B.

Circoli privati.

C.

Attività artigianale.

D.

Attività di commercio.

E.

Distributori automatici.

vietata l'effettuazione e la pubblicazione di offerte speciali relative alla somministrazione di alcolici aventi validità dopo le ore 22 e fino alla chiusura dell'esercizio.

Buongiorno Vittorio.

I titolari e i gestori dovranno adottare le necessarie misure di controllo esponendo altresì all'interno del locale e delle aree di pertinenza apposito avviso informativo per il pubblico.

È fatta salva la consegna a domicilio.

Sono vedate in tutte le tipologie di esercizio anche per mezzo di ambulanti la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 in tutto il territorio comunale.

Per gli esercizi di vicinato il divieto indicato al comma 1 del presente articolo decorre dalle ore 23 alle ore 6.

All'interno del centro storico viene vietata qualsiasi attività in forma itinerante ambulante o chioschi di vendita e somministrazione di bibite alcoliche di genere alimentari.

Comunico che alle ore 10.46 entra in commissione il collega Vito Milazzo.

Riparto di nuovo dal punto R, all'interno del centro storico viene vietata qualsiasi attività in forma itinerante, ambulante o chioschi di vendita e o somministrazione di bibite alcoliche e di genere alimentari nel centro storico, limitatamente alle seguenti vie.

Via 11 Maggio, via Garibaldi, via Rapisardi, via Vaccari, via Cammereri Scurti, via Roma, piazza Matteotti, Piazza della Repubblica, Piazza della Vittoria, Piazza Mameli, Andrea Danna e vedate l'apertura di attività commerciali per vendita di genere alimentare, minimarket, market e supermarket.

è fatto di piede di esporre qualsiasi articolo cartelli pubblicitari e promozionali all'esterno dei locali commerciali ad esempio sui marciapiedi e sui prospetti esterni salvo diversamente autorizzato.

Ci soffermiamo un attimo su questo punto prima di iniziare la lettura dell'articolo 5 perché ritengo che sia limitativo per una città come Marsala, andare ad inibire per tutto il centro storico e per tutte le vie interessate la possibilità di vendita e somministrazione di bibite alcoliche, posso capire genere alimentari ancora ancora dando alcune vie cioè via 11 maggio, via Garibaldi, ma entrare nel merito o di minimarket o l'esposizione come giusto che sia di pannelli all'esterno in via 11 maggio, abbiamo visto tutti quello che c'è stato e poi dopo l'intervento dei vigili della polizia locale magari lì sono intervenuti, hanno rimediato a quello che era un'indecenza proprio all'interno del corso principale.

Qui in ogni caso sentiremo collega Giacalone o il segretario o l'assessore per capire se magari c'è la possibilità di poter fare un emendamento o prima della presentazione poterlo cambiare."

Alle ore 10:38, si unisce alla seduta **Consigliere Felice Massimo FERNANDEZ**.

Alle ore 10:44, si unisce alla seduta **Consigliere Bartolomeo Walter ALAGNA**.

Alle ore 10:46, si unisce alla seduta **Consigliere Vito MILAZZO**.

Interviene quindi **Consigliere Leonardo ORLANDO**:

"Articolo 5, orari di apertura sala giochi e di funzionamento degli apparecchi di cui è l'articolo 110,6 del TULPS.

L'orario di esercizio delle sala giochi autorizzate ex articolo 86 del TULPS e delle sale scommesse autorizzate dalla questura ad esenza dell'articolo 88 del TULPS è il seguente, dalle ore 10 alle ore 24"

A questo punto, interviene **Consigliere Leonardo ORLANDO**:

"tutti i giorni compresi i festivi.

degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco convinti in denaro.

Dico l'articolo 110,6 lettera A e lettera B del Tups, collocato negli esercizi autorizzati ex articolo 86 del Tups, sale, gioco, bar, ristoranti e alberghi e negli esercizi autorizzati ex articolo 88 del Tups, sale scommessa, sale bingo, sale VLT eccetera, nonché degli esercizi commerciali nelle rivendite di tabacche nelle ricevitorie lotto sono i seguenti dalle ore 15 alle ore 20 di tutti i giorni compresi i festivi esclusivamente per la sala bingo l'orario di esercizio verrà disciplinato con apposita ordinanza sindacale."

Interviene **Consigliere Leonardo ORLANDO**:

"gli apparecchi di cui nelle ore di sospensione dal funzionamento devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili."

Prende la parola **Consigliere Leonardo ORLANDO**:

"Andiamo al capo terzo, disposizione in materia di acustica.

Articolo 6, divieti in materia di acustica.

Il titolare del pubblico esercizio e del locale pubblico spettacolo deve osservare tutte le disposizioni in materia di emissioni acustiche e adottare ogni possibile accorgimento al fine di non disturbare il riposo della quede pubblica.

L'attività musicale ed intrattenimento svolta all'interno dei locali di pubblico spettacolo, in possesso di titolo abitativo ad esenza dell'articolo 68 e 69 del TURPS, nonché delle discoteche all'aperta e munite di licenza rilasciata dal questore ex articolo 68 del TURPS, è vedata dalle 3 alle 9 e rimane soggettata ai limiti di legge e regolamenti vigenti in materia di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno nonché al possesso dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei locali di intrattenimento ad alzanti e di pubblico spettacolo.

I predetti locali devono dotarsi di un servizio per le pronotazioni dei taxi."

Sul punto, prende la parola **Consigliere Leonardo ORLANDO** che dichiara:

"in base In base a quanto previsto nell'articolo 1,4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, numero 222, individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di iniziatività SCIA, silenzio e assenza, comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015 numero 124 si vietano nuovi insediamenti di discoteche all'interno del centro storico come indicato dalla parimetria allegato che non abbiamo.

Per le discoteche esistenti alla data di approvazione del presente regolamento la diffusione sonora è vietata dalle ore 3 alle ore 9.

L'amministrazione attiva l'amministrazione attiva può intervenire anche successivamente alla data.

Mi vedi un attimo in quello che ti ho mandato io.

Il capoverso 3, disposizione in materia di acustica.

L'articolo 3.

in base a quanto previsto nell'articolo 1, e poi c'è il capo verso, il capo terzo, disposizione in materia di acustica, che è l'articolo 6, il punto 3.

Mh.

è che l'amministrazione attiva può intervenire anche successivamente alla data di approvazione del Presidente del

Regolamento con ulteriore limitazione per l'apertura di nuove attività nella zona A, A1 e A2 così come individuate dal vigente piano regolatore generale del Comune di Marsala.

A prescrizione di quando questo qua lo segniamo pure A prescrizione di quanto disposto dai commi precedenti si precisa che relativamente alle discoteche in caso di cessazione di uno o più esercizi nuove attività potranno essere oggetto di autorizzazione a condizione che non venga superato il numero di licenze attive alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'amministrazione presenta un piano di organizzazione alle attività commerciali realizzabili nella zona A, A1 e A2.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'amministrazione presenta un piano di organizzazione delle attività commerciali realizzabili nella zona A1 e A2.

della città di Marsala, Valterrà.

Se non ricordo male c'è una legge che è la legge Bersani che tutte queste limitazioni che loro scrivono le ha depennate.

Io lo segno e in ogni caso lo verifichiamo.

ha snellito buona parte delle autorizzazioni e tra quelle che ricordo, tranne le sale da gioco che devono mantenere una distanza dai istituti scolastici, caserme, commissariate e quant'altro..."

Sul punto, prende la parola **Consigliere Leonardo ORLANDO** che dichiara:

"Relativamente ai pubblici esercizi di tipologia CE che non siano titolari, titolo abitativo ai sensi dell'articolo 68 e 69 del TURPS, il sindaco Sul proposto dell'assessore alle attività produttive può adottare ordinanze sindacali con le quali si regola in via generale lo svolgimento di spettacoli e o intrattenimenti musicali danzanti sempre che rappresentano un'attività occasionale e per determinate ricorrenze dell'anno accessore a completare alla somministrazione di alimenti o bevande.

Necessita comunque la documentazione di previsione impatto acustico attestante il limite di legge e regolamenti vigenti in materia di esposizione negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Colleghi, io questo lo segno pure perché per quanto riguarda la somministrazione c'è bisogno della scia per la somministrazione e se c'è manipolazione c'è bisogno anche dell'autorizzazione sanitaria.

Per gli esercizi descritti al comma 4, primo capoverso, la diffusione sonora anche all'interno del locale di pubblico esercizio è vietata dalle ore 2 alle ore 9.

Esclusivamente nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi il divieto parte dalle ore 2 e 30 Dalle ore 2.30.

Al di fuori di tall'orario potranno avere luogo.

senza emissioni esterne, quindi a porte e finestre chiuse, e sempre che il locale medesimo sia adeguatamente insonorizzato, da tenersi tramite perizia giurata di un tecnico competente in acustica ambientale.

L'attività svolta all'interno del locale con impatto di amplificazione, ancorché conforme alla normativa, in nessun modo potrà avere proiezioni acustiche all'esterno.

Per gli esercizi descritti al comma 4, primo capoverso ricadente all'interno del centro storico, pallimetrà A, la diffusione sonora anche all'interno del locale di pubblico esercizio è vietata dalle ore 1 alle ore 9.

esclusivamente nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi, il divieto parte dall'1.30.

Al di fuori di tali orari potranno avere luogo, senza emissione esterna e quindi a porte e finestre chiuse, e sempre che il locale medesimo sia adeguatamente insonorizzato, da artenersi tramite perizia giurata di un tecnico competente in

Acustica Ambientale.

L'attività svolta all'interno del locale, con impianti di amplificazione ancorché conformi alle normative, in nessun modo potrà avere proiezione acustica all'esterno.

Per gli esercizi descritti al Comma 4, primo capoverso, la diffusione sonora, sul suolo pubblico o anche privato, di fatto soggetto a uso pubblico, è vietata dalle ore 00 alle ore 09 del giorno successivo.

Esclusivamente nei giorni di venerdì, sabato, domenica e professivo il divieto parte dalle ore 01.

A tal fine il titolo abitativo è subordinato alla produzione di perizia fonometrica.

ai sensi della legge 447 del 1995 con indicazione anche dei livelli sonori percepiti nell'abitazione più vicina e gli impianti di amplificazione dovranno essere dotati di limitatori che consentono il rispetto dei livelli di emissioni garantiti dalla suddetta perizia e vedato svolgere dette attività senza il titolo abitativo di cui al periodo precedente nonché al di fuori degli orari Per gli esercizi descritti al Comma 4, primo capoverso, la diffusione sonora all'aperto anche su spazi privati esterni ai pubblici esercizi è vedata dalle ore 1 alle 9, esclusivamente nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi.

Il divieto parte dalle ore 2, al di fuori di tali orari, le predette attività sono consentite a condizione che tali spazi siano di pertinenza all'attività di somministrazione, abbiano un'estensione di almeno 200 metri quadri e vengano rispettati i limiti di emissione acustica fissati per legge e dal piano di zonizzazione comunale.

Segno zonizzazione comunale perché se non ricordo male l'ultima è stata fatta dieci anni fa e ogni dieci anni la zonizzazione andrebbe aggiornata.

A tal fine il titolo abitativo è subordinato dalla produzione di perizia fonometrica esente della legge 447 del 1995 con indicazione anche dei livelli sonori percepiti nell'abitazione più vicina e gli impianti di amplificazione dovranno essere dotati di limitatori che consentono il rispetto dei livelli di applicazione.

di emissione garantita dalla suddetta perizia è vietato svolgere detta attività senza il titolo abitativo di cui al periodo precedente nonché al di fuori degli orari suddetti.

Negli esercizi descritti al comma 4, ultimo capoverso, insistenti su tutta la fascia costiera cittadina così come individuata dagli strumenti di pianificazione urbanistica, la diffusione sonora anche all'interno del locale di pubblico esercizio è vietata dalle ore 2 e 30 alle ore 10, magari c'è del giorno successivo.

Per gli esercizi descritti al comma 4 e regolamentati nei successivi commi l'amministrazione comunale si riserva di applicare eventuali limitazioni utilizzando meccanismi di rotazione, pronotazione o altro strumento ritenuto idoneo al fine di regolamentare e concentrare di regolamentare la concentrazione in specifici ambienti urbani di attività che praticano diffusione sonora o intrattenimento e garantire il riposo notturno.

Inoltre l'amministrazione si riserva di applicare ordinanze e/o atti amministrativi sia generali che applicativi a specifici ambienti urbani che garantiscono fasce temporali di quede e riposo, ove queste siano garantite e mantengono Continuiamo con la lettura dell'articolo 7.

Sono concesse le deroghe rispetto ai dividi orari di cui, all'articolo 6, la diffusione di musica e di attività di intertenimento sono consentite dalle ore 10 fino alle ore 3 del giorno successivo delle seguenti giornate.

14 febbraio San Valentino.

da giovedì grasso a martedì grasso carnevale, 19 gennaio festa della santa padrona.

Lunedì dell'Angelo Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 14 agosto, 31 ottobre, Halloween.

Dal 24 al 31 dicembre, Natale e Capodanno.

5 gennaio, Epifania.

Acquisito preventivamente il parere del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza e sul proposto dell'ufficio preposto della gestione degli eventi culturali e turistici, il Sindaco con propria ordinanza potrà disporre eventuali deroghe in occasione di particolari eventi.

Manifestazione e passività anche con riferimento a determinate zone della città."

Interviene **Consigliere Pellegrino FERRANTELLI**:

"Ci sono colleghi che chiedono intervenire nel merito, prego collega Ferrantelli.

Grazie Presidente e colleghi.

In merito a questo regolamento che dovrà disciplinare la vendita di alcuni prodotti e regolarizzare anche la movida ma non solo, regolamentare anche i dicebelli della musica eccetera eccetera, mettendo gli orari.

E' chiaro che siamo quasi arrivate a fine estate, che fra un mese, diciamo agosto, e quindi è normale che questo è un regolamento che avrà corpo e prenderà, avrà le sue giuste misure con l'anno prossimo.

No, abbiamo tutto il tempo, laddove va modificato, di modificarlo nei punti più idoni.

E mi pare che ci sono delle criticità che leggendo il Presidente questo regolamento vanno ben evidenziate e vanno corrette.

Per cui io direi di non avere fretta sull'approvazione o meno o in commissione o in consiglio comunale di questo regolamento.

Studiamolo bene e cerchiamo di vedere cosa dobbiamo correggere perché ce ne sono,"

Sul punto, prende la parola **Consigliere Leonardo ORLANDO** che dichiara:

"a mio avviso, abbiamo tutto il tempo possibile.

Grazie.

Grazie collega Ferrantelli.

Come dicevo già io ho avuto modo di leggerlo il regolamento e mi sono riservato infatti gli ultimi tre articoli perché gli ultimi tre articoli sono quelli che parlano delle sanzioni, della vigilanza e poi la disposizione finale.

Mi sono riservato appunto di leggerlo e lo faremo subito dopo l'audizione del segretario generale nonché dirigente del settore per un semplice motivo.

Come sappiamo o comunque si sa gli unici che possono fare il rilevamento dei decibel è un ente dell'ASP che si chiama ARPA di concerto con gli agenti di polizia locale.

la gente di polizia locale può controllare soltanto tutto quello che è la documentazione e comunque poter fare il confronto tra quello che ha dichiarato il tecnico nominato dall'azienda per quanto riguarda la musica, cioè i decibel erogati dal proprio impianto perché l'impianto deve essere di proprietà del titolare dell'esercizio pubblico e il relativo limitatore, qui invece in questo"

Interviene **Consigliere Leonardo ORLANDO**:

"regolamento Perciò dico questo punto, collega Giacalone, rimaniamo fermi sul fatto che, riepilogando, la proposta da parte dell'amministrazione come delibera di giunta comunale è la numero 222 del 35 2025.

La proposta di delibera di consiglio è la 237 del 14 settembre 2025, dopo un mese e mezzo esatto.

Sono stati ascoltati in ordine il proponente della delibera che è l'architetto Stefano Pipitone in Commissione Affari

Generali, telefonicamente sono stati contattati.

in ordine Stefano Pipitone, l'architetto De Vita e l'architetto Bottone, i quali sconoscono questo abbozzo, questo regolamento, non ci hanno messo mano.

Siccome è trattato sia in Commissione Affari Generali che in commissione che da poco è arrivata in attività produttiva, Considerato che il collega già ha udito la parte dirigenziale, telefonicamente ha contattato per domani o in ogni caso lunedì il segretario generale nonché dirigente del settore, Ascolteremo anche la parte tecnica e la parte politica, in ogni caso se si ritiene opportuno possiamo fare qualche commissione congiunta per ascoltare i tecnici.

per ascoltare il comandante della polizia municipale e cercare di capire anche in base a quello che diceva il collega Milazzo se loro hanno le attrezzature a loro disposizione o se sono avvalsi di soggetti esterni per il rilevamento di inquinamento acustico.

Daremmo priorità a questo regolamento qualora ci sia l'urgenza da parte dell'amministrazione di approvarlo Prima di ascoltare tutti ci sono anche associazioni di categoria che fanno parte di sindacati specifici per quanto riguarda la musica e attività commerciali.

Secondo me sia il caso anche di poterli ascoltare perché durante le adunanze di commissioni pubblici spettacoli o ancora di più nei tavoli di ordine e sicurezza fanno parte anche loro.

Ritengo che approvare un regolamento che disciplina la nuova vita in città sia opportuno anche da parte nostra poter essere autorizzati da parte del Presidente del Consiglio Comunale per non rendere una città tipo un RSA.

Se non ci sono colleghi che chiedono a intervenire per quanto mi riguarda la seduta può essere anche chiusa.

Sì, a prescindere quelle alcune che già il collega Giacalone aveva preso nota, le altre le abbiamo prese adesso nota, su alcune sono refusi di stampa, altre invece entrano nel merito anche degli allegati.

Di allegati? Mancano gli allegati, non abbiamo gli allegati.

Poi c'è riserva e preriserva.

Sappiamo tutti che c'è una norma che disciplina anche tutto quello che è la musica nell'area di riserva, non di preriserva.

Che non sono scritte, che secondo me andrebbero scritte.

Detto questo non ci sono altri colleghi che devono intervenire, la commissione viene chiusa alle ore 11 e 20.

Grazie."

Alle ore 11:20, lascia la seduta **Consigliere Pietro GIACALONE**.

Alle ore 11:20, lascia la seduta **Consigliere Leonardo ORLANDO**.

La seduta termina alle 11:20.